

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

26° RESOCONTO

SEDUTE DEL 27 SETTEMBRE 1979

INDICE

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 7

**Sottocommissioni per i pareri**

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi	
— Sottocommissione permanente per l'accesso . . . . .	Pag. 10



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1979

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Lettieri e per la grazia e giustizia Costa.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE****« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (223)**, di iniziativa dei deputati Natta ed altri, Fracanzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.**« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche » (58)**, di iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Prende la parola il senatore Stanzani Ghedini il quale rileva anzitutto che la costituzione della Commissione d'inchiesta deve mirare ad acquisire effettivi elementi di chiarezza sulla materia all'esame. Occorre pertanto che il Parlamento sia posto nella condizione di appurare l'effettivo comportamento di taluni organi dello Stato, sulle cui iniziative l'opinione pubblica nutre dubbi e sospetti. Fatto quindi presente che, a suo parere, non dovrebbe esserci motivo per ipotizzare una possibile conflittualità tra Parlamento e magistratura, dichiara di essere contrario al secondo comma dell'articolo 4 — che in materia di segreto di Stato richiama la legge n. 801 del 1977 — del quale, pertanto, proporrà la soppressione. Il terzo comma dello stesso articolo,

dovrebbe poi essere integrato nel senso di prevedere espressamente che, in ossequio all'articolo 24 della Costituzione, sono fatti salvi i diritti della difesa.

Circa la salvaguardia del diritto al segreto del confessore, pur non avendo obiezioni in ordine ad eventuali emendamenti in argomento, afferma che, dovendo considerarsi implicita la tutela di tale diritto, avrebbe forti esitazioni circa una sua esplicitazione.

In ordine alla portata dell'articolo 82 della Costituzione, il senatore Stanzani Ghedini osserva che i limiti in esso previsti vanno riferiti alle Commissioni non istituite per legge: pertanto, conclude l'oratore, quando si ricorre allo strumento della legge siffatte limitazioni ai poteri della Commissione non sono invocabili e, conseguentemente, anche il segreto professionale può essere sottratto alla disciplina ordinaria.

Si chiude la discussione generale.

Il Presidente relatore, replicando brevemente, ringrazia gli intervenuti per la qualità dei contributi forniti, tutti ispirati alla esigenza del rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento, nonchè volti a sollecitare senza indugi la formazione della Commissione d'inchiesta.

Secondo il presidente Murmura è da escludere che la lettera *d*) dell'articolo 1 (indagine su eventuali disfunzioni verificatesi nella ricerca di Aldo Moro) possa lasciare intravedere un intento censorio nei riguardi della magistratura.

Fatto quindi presente che l'articolo 3, relativo alla composizione della Commissione, non si attiene integralmente al criterio della proporzionalità previsto dalla Costituzione, il Presidente relatore sottolinea che in sede di esame degli articoli dovrà essere dedicata particolare attenzione anche alla disciplina dei vari tipi di segreto a cui fa riferimento l'articolo 4. Pertanto, conclude il presidente Murmura, in tempi rapidi e nel rispetto dei principi costituzionali occorrerà pervenire all'accoglimento del provvedimento con

quelle modificazioni che le osservazioni emerse nel corso del dibattito suggeriscono.

Ha la parola il sottosegretario Lettieri.

Desidera, innanzitutto, ringraziare vivamente il presidente Murmura per l'approfondito contributo che ha offerto — nella sua qualità di relatore — su alcuni aspetti non secondari dei disegni di legge all'esame. E con lui, tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito, ciascuno con apporti qualificanti e costruttivi.

Come rappresentante del Governo, desidera esprimere talune valutazioni sullo orientamento che si è manifestato nel corso della discussione e che largamente condivide.

Il provvedimento già accolto dalla Camera dei deputati, istitutivo di una commissione di inchiesta a carattere prevalentemente politico, ha per scopo di acquisire gli elementi e le notizie indispensabili sia per avere una rappresentazione esatta dei fatti attinenti alla tragedia di via Fani e più in generale al terrorismo eversivo, sia per verificare la effettiva rispondenza del comportamento degli organismi pubblici alla gravità dell'attacco portato alle istituzioni. La conoscenza della realtà terroristica nei suoi articolati aspetti consentirà altresì di giungere ad orientamenti e convinzioni da tradursi, se necessario, in concrete misure per meglio fronteggiare la complessa strategia eversiva.

Anche in questa sede conferma che l'ampiezza e gli obiettivi dell'indagine, che può estendersi alla stessa attività governativa, non intaccano tuttavia la legittimazione del Governo a partecipare al dibattito e ad esprimere il proprio pensiero.

Crede che occorra partire da due premesse fondamentali.

La prima riguarda le motivazioni dell'inchiesta e l'altra, ad essa connessa, la posizione del Parlamento nei rapporti con gli organi degli altri poteri costituzionali.

Vi è una forte ed ineludibile domanda di verità e di chiarezza che sale dal Paese sull'assassinio dell'onorevole Moro e della sua scorta; e su tutto ciò che sta dietro a quel delitto e che lo ha reso possibile. Tale domanda interpella direttamente i rappresen-

tanti del popolo, cui spetta di garantire la salvaguardia degli istituti che sono a fondamento della convivenza democratica e della stessa sovranità popolare.

L'esigenza di verità, di una verità non soltanto giudiziale ma più propriamente politica ed estesa all'intero fenomeno dell'eversione armata, è diffusa ed avvertita e richiede approfonditi scandagli sulle cause, sulle connessioni e sui finalismi dell'affiorare del metodo della violenza nel vivere civile, unitamente ad una disamina organizzativa volta non solo alla ricerca di colpevolezze, ove esistano, ma soprattutto di « adeguatezze » nelle predisposizioni di difesa sociale.

Trova allora fondamento e validità di contenuti la volontà espressa dalla Camera e dalle forze politiche di avviare una procedura di inchiesta, la quale (è questa la seconda premessa) non rappresenta in alcun modo un segno di pregiudiziale sfiducia nè tanto meno di censura nei confronti della magistratura e delle forze di polizia. Dell'esemplare impegno dell'apparato di sicurezza desidera anzi in questa sede dare espressamente atto, mentre l'autonomia della magistratura è un punto fermo del sistema costituzionale. In ragione di ciò, è da evitarsi che, per quanto possibile, l'inchiesta dia luogo ad intralci o ad « invadenze » nell'azione degli organi inquirenti, con i quali occorrerà anzi stabilire rapporti di autentica collaborazione anche a ragione dei significativi risultati ottenuti.

Diverso è, insomma, l'ambito conoscitivo che si vuole esplorare e diversi gli sbocchi: non si tratta di sovrapporsi al magistero punitivo ricercando colpevoli di specifici reati, ma di raggiungere una visione organica e, quindi, possibilmente totale del fenomeno e delle sue implicazioni, anche in vista degli ulteriori passi da compiere a tutti i livelli per la più efficace garanzia dell'ordine democratico.

L'articolato proposto dalla Camera, sul quale sono state formulate osservazioni autorevoli e degne della massima considerazione, trova dunque la propria ragione nella volontà di ricercare, talora con determinazioni parzialmente derogatorie al diritto vi-

gente, strumenti validi ed efficaci per venire a capo di questa tormentata vicenda.

Il Governo, dal canto suo, intende confermare il convincimento che non debbano porsi vincoli e limitazioni che possano di fatto favorire oasi di immunità o, come è stato detto, costituire « ombrelli protettivi » atti ad occultare eventuali responsabilità.

Concorda però con l'opinione di chi ritiene che questo obiettivo possa e debba essere perseguito evitando — se non assolutamente necessario — di alterare i principi e l'armonia globale dell'ordinamento. Ha il dovere di far presente di non condividere, anche in questa fase, la scorciatoia sterile e demagogica della legislazione eccezionale: giacchè è a questo traguardo che la strategia terroristica ha sempre cercato di spingere la Repubblica per innescare una catena di reazioni pericolosissime per la libertà.

Il punto cruciale dell'inchiesta riguarda i poteri da attribuire alla commissione parlamentare. Ma l'articolo 82 della Costituzione è estremamente chiaro su questo aspetto, in quanto — come è stato più volte ricordato — esso equipara in tutto e per tutto i poteri (e le connesse limitazioni) dell'organo parlamentare a quelli spettanti all'autorità giudiziaria. E possono considerarsi in larga misura superate le teorie, che introducevano distinzioni tra i vari tipi di commissione, mentre risulta maggiormente convincente e suffragata dalla nuova legislazione l'opinione secondo cui l'articolo 82 disciplina tutte le inchieste politiche e legislative, tanto se siano disposte con atto monocamerale o bicamerale non legislativo che — come nel caso presente — con apposita legge.

Al di là di discettazioni di carattere teorico, resta il dato costituzionale della natura certamente derogatoria di una norma che volesse in qualche modo sovraordinare, quanto agli ambiti ed alle potestà di intervento, l'organo parlamentare rispetto all'autorità giudiziaria.

In questo quadro e secondo il costante insegnamento del giudice costituzionale, si pone necessariamente un problema di raffronto a livello costituzionale fra elementi

e momenti egualmente imprescindibili del nostro Stato.

Il potere di indagare e di conoscere del Parlamento (art. 82 Costituzione), non diversamente dalla funzione giurisdizionale, deve cioè porsi a confronto con altri valori costituzionali, con altre esigenze anche esse fatte proprie e garantite dalla Costituzione. Ed è solo in uno temperamento o bilanciamento di interessi e di poteri che si può salvaguardare fino in fondo l'integrità e la stessa essenza democratica dello Stato.

È stato così affermato che la prevista inopponibilità del segreto professionale verrebbe a ledere (per quanto concerne l'attività legale) il diritto alla difesa individuale sancito dall'articolo 24 della Costituzione; la previsione violerebbe pure la privatezza e la sacralità della confessione in contrasto con quanto previsto dal Concordato.

Ma coerenza impone che si considerino di almeno pari rilevanza gli interessi che legittimano l'opposizione del segreto di Stato, poichè la difesa dell'integrità dello Stato e delle istituzioni della comunità è alla base delle stesse garanzie degli individui.

L'articolo 4 del disegno di legge, stabilendo che, nel corso dell'inchiesta, non può essere opposto il segreto di Stato, fissa invece legislativamente una interpretazione dei fatti che altera l'equilibrio tra i vari poteri ed investe la responsabilità generale ed istituzionale del Governo.

Il potere esecutivo viene del tutto esaurato delle proprie attribuzioni, col risultato di attuare una netta sovrapposizione ed una interferenza del legislativo sull'attività di Governo che va ben al di là dei limiti propri di una costruttiva dialettica parlamentare (articoli 94 e 95 della Costituzione). Il che appare non rispondente all'articolo 95 della Costituzione, in virtù del quale il presidente del Consiglio dei ministri « dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile », in quanto in questa espressione — come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 86 del 1977) — « non può essere compresa la suprema attività politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello Stato » e, perciò, la gestione del segreto di Stato.

Alla stregua delle considerazioni svolte e per restare nell'alveo delle certezze costituzionali, il Governo si astiene da forzature e dal presentare emendamenti, ma non può non condividere l'avviso che nella legge istitutiva della commissione ci si debba sostanzialmente attenere ai criteri fissati dall'articolo 82 della Costituzione, per cui dovranno trovare applicazione le norme di diritto sostanziale e processuale che disciplinano, tutelandoli, interessi di rilevanza costituzionale.

Ad evitare qualsiasi fraintendimento od equivoco, desidera tuttavia ribadire che la azione della Commissione, di natura eminentemente politica, essendo preordinata alla acquisizione di conoscenze essenziali per la difesa dello Stato-comunità nella sua struttura democratica, rappresenta ed attua un interesse basilare della collettività, il quale ha carattere di assoluta preminenza su ogni altro.

Ed a conferma di ciò, può dire che l'applicazione delle leggi (articoli 342 del codice di procedura penale: dovere di esibizione di documenti, salvo il segreto di Stato, di ufficio o professionale; 351: diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale o di ufficio; 352: dovere di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto di Stato; legge n. 801 del 1977) che regolano la materia considerata non preclude alla Commissione la possibilità di superare le varie ipotesi di segreto, ma importa soltanto l'osservanza di determinate modalità. Quanto, in particolare, al segreto di Stato, sottolinea che la legge n. 801 del 1977 delinea impostazioni sistematiche per-

fettamente conformi alle indicazioni della Corte costituzionale.

Massimo è l'interesse del Governo a che sia fatta piena luce sulle drammatiche vicende del marzo 1978 e, in tale direzione, totale ed incondizionata sarà la collaborazione del Governo stesso, il cui operato resta d'altronde soggetto al definitivo potere sindacatorio delle assemblee parlamentari (articolo 16 della legge n. 801 del 1977).

Questo significa che non possono nè debbono esistere rigidi sbarramenti all'attività della Commissione, ma esclusivamente il doveroso rispetto delle normative e delle procedure poste a tutela di valori costituzionali, soprattutto al fine di rispettare le garanzie individuali e la equiordinazione tra i poteri che rappresentano un dato di stabilità e di equilibrio del nostro sistema.

Conclude sottolineando che profondi sono il bisogno e il dovere di ricercare tutti insieme la verità intorno alla più sconvolgente tragedia della Repubblica; questa esigenza è viva e particolare per la parte politica che ha l'onore di rappresentare, poichè Aldo Moro appartiene alla Democrazia cristiana, ma è al tempo stesso patrimonio politico e morale di tutto il Paese. Anche per questo, conferma il pieno ed integrale adempimento dei doveri che spettano al Governo.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione prevista per il pomeriggio, alle ore 17, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1979

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

DE CAROLIS

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (223), approvato dalla Camera dei deputati.

« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche » (58), di iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino.

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente De Carolis illustra gli elementi essenziali del parere che propone di trasmettere alla Commissione di merito. Sottolinea anzitutto che, dovendosi la Commissione giustizia attenere essenzialmente ai problemi di propria competenza, è stato rilevato soprattutto, nel dibattito, il pericolo derivante dalla contemporaneità fra la futura indagine della Commissione parlamentare e l'indagine dell'autorità giudiziaria. Trattandosi pertanto di predisporre una gestione dell'indagine parlamentare che consideri con la massima attenzione i rapporti con la magistratura, ritiene che i compiti dell'indagine debbano essere precisati (all'articolo 1) nel senso che l'inchiesta verta principalmente sugli episodi miranti all'eversione dell'ordine costituzionale, partendo dal

delitto Moro per giungere a un'inchiesta completa sul fenomeno del terrorismo, senza peraltro ricadere nel sociologismo. Ovviamente non si tratterà di scoprire gli autori del delitto Moro ma di esaminare attentamente il funzionamento degli organi dello Stato in tale episodio di maggiore rilevanza.

La Commissione parlamentare dovrebbe infine esprimere suggerimenti circa possibili misure più efficaci nella lotta contro il terrorismo, misure di carattere amministrativo, legislativo, ed anche a livello giudiziario. Più in particolare, essendo di specifica competenza della Commissione giustizia il problema dei rapporti tra la futura Commissione parlamentare ed il giudice, appare necessaria una migliore formulazione della lettera d) del numero 1 dell'articolo 1, per la esigenza di tutelare l'attività giurisdizionale penale. Tale esigenza sembra tanto più rilevante nel momento attuale, essendo la magistratura pervenuta a risultati sostanziali, culminanti nella cattura di un terrorista di rilievo, incriminato per il delitto Moro.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva che la competenza della Commissione giustizia verte essenzialmente sulla possibilità o meno di conferire alla futura Commissione poteri e limiti diversi da quelli del giudice penale, naturalmente per quanto concerne la fase delle indagini in senso stretto, restando impregiudicate le possibilità più ampie di esprimere, conclusivamente, giudizi e valutazioni. Premesso che a suo avviso l'articolo 82 della Costituzione costituisce un limite valido anche per le Commissioni bicamerali (costituite con legge ordinaria) rileva che la Commissione, nel dibattito, non è pervenuta ad una scelta precisa fra un puro e semplice rinvio all'articolo 82 della Costituzione (cosa che non richiederebbe alcuna disposizione, e che pertanto implicherebbe la soppressione dell'articolo 4); la ripetizione testuale della dizione dell'articolo 82; ovvero anche l'ulteriore aggiunta di talune precisazioni. Quanto a tali

precisazioni, riterrebbe comunque indispensabile sopprimere al secondo comma l'inciso che esprime una presunzione assoluta sull'oggetto dell'indagine, che nella attuale formulazione riguarderebbe sempre fatti eversivi: riterrebbe però assai consigliabile un puro e semplice richiamo alla legge n. 801, in modo da non modificare l'attuale sistema della opponibilità del segreto di Stato. Riterrebbe inoltre necessario sopprimere il comma successivo, che a suo avviso, nonostante le interpretazioni limitative che se ne possono dare, non tutela il segreto professionale in misura sufficiente a garantire i diritti costituzionali del cittadino, e darebbe luogo pertanto ad eccezioni di incostituzionalità, che bloccherebbero l'indagine.

Una soluzione alternativa potrebbe anche essere quella di richiamare l'articolo 351 del codice di procedura penale, in modo da garantirne l'osservanza. Ritiene che in una considerazione globale dei segreti professionali da salvaguardare il massimo di rilievo costituzionale sia da attribuire al segreto del difensore e a quello dei ministri di culto (quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Costituzione): minore rilievo assumono, sotto l'aspetto costituzionale, il segreto del notaio e quello del medico, mentre il segreto del giornalista costituisce un problema rilevante, ma che non può essere risolto nella presente sede, essendo pendente la questione presso la Corte costituzionale. È evidente peraltro, precisa il presidente De Carolis, che un semplice rinvio all'articolo 82 della Costituzione eviterebbe di doversi addentrare nella graduatoria dei segreti da tutelare, ed eviterebbe altresì di dover esplicitamente escludere dalla tutela il segreto bancario. Dichiarò infine di condividere le osservazioni del senatore Calarco sulla inadeguatezza dell'espressione usata all'articolo 6, terzo comma, per tutelare il segreto sulle attività della Commissione parlamentare nei confronti degli organi di stampa e di ogni altro mezzo di diffusione: anche tale indicazione dovrebbe essere inclusa nel parere alla Commissione di merito. Avverte che comunque nel parere farà debitamente men-

zione delle opinioni espresse da singoli commissari e non condivise dalla Commissione. In tal senso deve ricordare le proposte del senatore Riccardelli per una specifica attribuzione (con la presente legge istitutiva della Commissione) della qualità di testimoni in coloro che saranno chiamati a riferire; nonchè per una protezione dell'attività della Commissione per mezzo delle stesse sanzioni penali e amministrative con le quali è protetta l'autorità giudiziaria, e in particolare per mezzo dello stesso segreto, quale potrebbe essere opposto dall'autorità giudiziaria.

Il senatore Benedetti propone un breve rinvio dell'esame, per un'attenta riflessione sulle proposte del Presidente.

Il senatore Riccardelli dichiara, anche a nome del Gruppo della sinistra indipendente, di dover insistere affinché nel parere si tenga conto di alcune considerazioni che si riserva di precisare meglio: si associa pertanto alla proposta di rinvio.

Il senatore Filetti dichiara di condividere l'esposizione fatta dal presidente De Carolis, rilevando soltanto l'opportunità di dare un maggiore rilievo al terrorismo quale oggetto fondamentale dell'indagine, mediante inversione dell'ordine di successione dei due punti in cui è suddiviso l'articolo 1. Osserva inoltre che — sebbene ciò fuoriesca in parte dalla competenza della Commissione giustizia — all'articolo 3 dovrebbe essere stabilita la preventiva designazione dei Gruppi, ai fini della composizione della Commissione, nonchè l'obbligo di sceglierne il presidente in seno alla Commissione stessa.

Il senatore Calarco chiede che nel parere si faccia menzione del punto di vista da lui espresso nella seduta del 18 settembre in merito alla tutela da dare al segreto dei giornalisti.

Il senatore Valiante ritiene preferibile, fra le alternative prospettate dal presidente De Carolis riguardo all'articolo 4, quella della soppressione dell'articolo stesso, in modo da ribadire la volontà di non innovare affatto rispetto all'ordinamento vigente. Il senatore Agrimi condivide tale punto di vista.

Il senatore Benedetti, riconfermando la richiesta di rinvio, invita a riflettere sulla proposta del Presidente di sopprimere l'inciso, nel secondo comma dell'articolo 4, riferentesi al carattere eversivo dell'ordine costituzionale da presumere nell'oggetto dell'indagine: esprime soprattutto il timore che i molteplici collegamenti eziologici fra i quesiti dell'indagine possano consentire di opporre validamente il segreto di Stato a quasi tutte le domande poste dalla Commissione.

Il senatore De Giuseppe condivide la proposta di rinvio dell'esame, al fine di pervenire ad un parere che non costituisca una spinta a sovvertire il dettato della Costituzione, nonchè per risolvere i punti controversi emersi nel dibattito, in modo da pervenire ad un mandato unanime all'estensore del parere. Dopo un breve dibattito si conviene di riprendere oggi stesso il dibattito in una seduta pomeridiana.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

#### Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*

DE CAROLIS

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

Il presidente De Carolis, in considerazione della concomitanza con un'importante cerimonia in Senato, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 223 e 58 ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## SOTTOCOMMISSIONI PER I PARERI

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Sottocommissione permanente per l'Accesso

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1979

*Presidenza del Presidente*  
STERPA

*La seduta inizia alle ore 11.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Sterpa, premesso di aver consultato il Direttore delle tribune e dell'accesso, dottor Jader Jacobelli, in ordine all'attuale situazione della rubrica « Spaziolifero - I programmi dell'accesso » ed espresso il suo vivo apprezzamento per l'operato del dirigente, ritiene che la Sottocommissione debba impegnarsi per il rilancio dell'istituto che risponde ad un'esigenza profondamente democratica del nostro sistema radio-televisivo.

Rileva che, nell'attuale fase, i programmi hanno spesso un tono monocorde e sono privi di quella « dialetticità » che, nell'interesse degli stessi soggetti accedenti, dovrebbe caratterizzare la loro diffusione.

In chiave problematica e senza l'intenzione di formulare una propria proposta prima di aver ascoltato il parere dei componenti i gruppi politici presenti in Sottocommissione, esprime l'avviso che questa dovrebbe — fra l'altro — operare una più rigorosa selezione delle domande, in modo che l'accesso sia riconosciuto, come per legge, alle associazioni ed organizzazioni che abbiano una effettiva rilevanza sociale e culturale. In que-

sta ottica potrebbe essere opportuno assegnare ai soggetti di maggiore rappresentatività un certo numero di programmi in un determinato periodo di tempo, sì da consentire a tali accedenti di programmare organicamente i propri interventi. Si potrebbe inoltre pensare di legare maggiormente alla attualità la diffusione dei programmi dell'accesso e, sotto il profilo organizzativo, di assicurare all'accedente la facoltà di avvalersi di un'assistenza tecnico-professionale capace di rendere più efficace il messaggio. qualora la Sottocommissione dovesse compiere una simile scelta, dovrebbe essere affrontato e risolto, d'intesa con la Concessionaria, il problema del potenziamento della direzione della rubrica, per consentire ad essa di far fronte alle nuove esigenze che un rilancio dell'accesso comporterà.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito.

Il deputato Milani ritiene che i componenti la Sottocommissione, prima di operare la scelta di rilanciare o meno l'istituto, debbano acquisire gli elementi necessari a conoscere nei dettagli l'attuale situazione dell'accesso.

Il deputato Baghino concorda con l'opinione espressa dal precedente oratore e chiede che siano distribuiti ai componenti la Sottocommissione, oltre la normativa vigente, gli elenchi delle trasmissioni già diffuse, delle domande inserite nel protocollo pubblico concernenti trasmissioni non ancora diffuse e delle restanti domande pervenute e non ancora inserite nel protocollo pubblico.

La Sottocommissione concorda e dà incarico alla Segreteria di predisporre e distribuire il suddetto materiale.

Il deputato Baghino, proseguendo nel suo intervento, sottolinea l'importanza della col-

locazione oraria delle trasmissioni dell'accesso — che deve essere tale da assicurare un ascolto consistente da parte del pubblico — e rileva che la scelta della diffusione con il mezzo radiotelevisivo o con il mezzo radiofonico deve essere operata soprattutto in rapporto all'interesse che la singola trasmissione è in grado di suscitare. Ritiene che la RAI debba assicurare agli accedenti mezzi e strutture adeguati alle loro esigenze di comunicazione e conclude preannunciando l'intenzione di sollevare, nella prossima seduta della Commissione, il problema della diffusione dei programmi dell'accesso in vista del prossimo inizio dei programmi della terza rete televisiva.

Dopo un breve intervento del deputato, Borri, prende la parola il senatore Fiori.

L'oratore ricorda che l'istituto dell'accesso è stato immaginato dal legislatore come veicolo di comunicazione a disposizione della società civile e delle associazioni che essa esprime. In pratica, l'accesso si è rivelato fino ad ora non rispondente a tale intenzione. Tentativi per uscire da questa situazione possono — a giudizio del senatore Fiori — essere esperiti; sarà pertanto utile apprestare un'assistenza professionale, oltre che meramente tecnica, di cui l'accedente possa fruire, prevedendo anche la presenza di giornalisti per vivacizzare i dibattiti. Osserva inoltre che la collocazione oraria dei programmi dell'accesso assume un'importanza non indifferente ai fini della *audience*, e che anche un'opera di « promozione » degli argomenti di attualità — attuata con la necessaria professionalità e cautela da parte degli operatori — può risultare utile.

Il senatore Colombo Vittorino (Veneto), nel condividere l'esigenza del rilancio dello

istituto, ritiene che sarebbe opportuno adottare — per le domande di accesso che perverranno prima della definizione dei nuovi criteri di selezione — il medesimo criterio selettivo fin qui utilizzato.

Dopo un breve intervento del Presidente, il deputato Bernardi, sottolinea l'importanza dell'istituto dell'accesso nella nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, si dichiara favorevole alla predisposizione di un supporto professionale da parte della RAI e ritiene i criteri di scelta della diffusione in rete televisiva o in rete radiofonica dei programmi debbano essere riveduti.

Il senatore Urbani si sofferma sull'esigenza di ridurre i tempi che intercorrono fra l'inoltro della domanda di accesso e la diffusione della relativa trasmissione, in specie per le domande caratterizzate dall'attualità dell'argomento proposto. Ritiene inoltre che la mediazione giornalistica possa risultare utile ai fini della riuscita delle trasmissioni; conclude auspicando che la riforma dell'istituto sia preceduta da un'approfondita conoscenza della realtà dei programmi dell'accesso, e dei problemi connessi alla pratica realizzazione delle trasmissioni, al fine di valutare pienamente le esigenze di ampliamento delle strutture della rubrica, ampliamento che giudica comunque opportuno.

Il presidente Sterpa, riassume i termini del dibattito ed evidenzia la sostanziale omogeneità delle posizioni emerse.

Annuncia che la Sottocommissione tornerà a riunirsi dopo che i commissari avranno preso visione della documentazione richiesta.

*La seduta termina alle ore 12.*

**ERRATA CORRIGE**

Nella seduta della Sottocommissione per i pareri della 2<sup>a</sup> Commissione (Grazia e giustizia) di mercoledì 26 settembre 1979: a pag. 21, seconda colonna, al disegno di legge n. 32, sostituire le parole: *parere favorevole con osservazioni* con le seguenti: *rinvio dell'emissione del parere* e al disegno di legge n. 33, sostituire le parole: *rinvio dell'emissione del parere* con le seguenti: *parere favorevole con osservazioni*.

Nella seduta della Sottocommissione per i pareri della 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) di mercoledì 26 settembre 1979: a pag. 22, prima colonna, dopo il *parere contrario*, alla 4<sup>a</sup> Commissione, sul disegno di legge n. 70, inserire, prima del disegno di legge n. 46, le parole: *alla 6<sup>a</sup> Commissione*.